

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 33**

*(Utilizzo delle risorse)(4)*

**1.** Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

(5)

**2.** Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge di stabilità o di assestamento del bilancio, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

(6)

**3.** La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

**4.** I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

**5.** L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

(7)

**6.**

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(8)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
- 2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
- 3 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
- 4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 5 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
- 6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
- 7 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
- 8 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022